

Citta' metropolitana di Torino

DD 3-639/2020 - Costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico nel Comune di Ribordone (Prat. 343/4). Imposizione di servitù, determinazione urgente dell'indennità provvisoria e occupazione temporanea d'urgenza ex articoli 44 e 49 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.. Presa d'atto subentro Fratelli Ronc s.r.l..

Allegato

ATTO N. DD 6102

DEL 14/11/2022

Rep. di struttura DD-RA2 N. 74

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO OO.PP. BENI E SERVIZI

OGGETTO: DD 3-639/2020 - Costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico nel Comune di Ribordone (Prat. 343/4). Imposizione di servitù, determinazione urgente dell'indennità provvisoria e occupazione temporanea d'urgenza ex articoli 44 e 49 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.. Presa d'atto subentro Fratelli Ronc s.r.l.

Il Dirigente

Premesso che:

- con Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 363-10978 del 02/05/2018 è stata rilasciata ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. alla Società Rialca Due di Chiolerio Paolo Giovanni, con sede in Pont Canavese (TO), Via Roma 31, P.IVA IT02973210012, l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico nel Comune di Ribordone a mezzo di derivazione di acqua dal Torrente Ribordone;
- con Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 439-8143 del 24/07/2019 è stata concessa la proroga di anni uno per l'inizio lavori;
- con propria Determinazione n. 3-639/2020 del 24/02/2020 è stata disposta, ex articoli 44 e 49 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., in favore della Società Rialca Due di Chiolerio Paolo Giovanni, con sede in Pont Canavese (TO), Via Roma 31, P.IVA IT02973210012, l'imposizione di servitù coattiva e l'occupazione temporanea d'urgenza per un periodo di mesi 12 sulle proprietà interessate alla costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico nel Comune di Ribordone a mezzo di derivazione di acqua dal Torrente Ribordone, identificate e descritte nel piano particellare ivi allegato;
- in data 28/07/2020 la Società Rialca Due di Chiolerio Paolo Giovanni si è immessa negli immobili di proprietà delle ditte inserite nel piano particellare, come risulta dai verbali di immissione in possesso acquisiti agli atti;
- con Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 195-1210 del 23/03/2022 si è preso atto che la Società Rialca Due s.n.c. degli eredi di Chiolerio Paolo Giovanni & c., con sede in Pont Canavese (TO), Via Roma 31, P.IVA 12484990010, è subentrata alla Società Rialca Due di Chiolerio Paolo Giovanni ed è riconosciuta titolare dell'Autorizzazione Unica rilasciata con Determinazione n. 363-10978 del 02/05/2018;
- con successive Determinazioni del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 684-5227 del 10/10/2022 e n. 718-5372 del 14/10/2022 si è preso atto del subentro della Società Fratelli Ronc s.r.l., con sede legale a Introd (AO), Località Champgerod n. 1, P.IVA 00181010075, alla Società Rialca Due s.n.c. degli eredi di Chiolerio Paolo Giovanni & c. ed è stata riconosciuta titolare della Concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Ribordone in Comune di Ribordone (TO), ad uso

energetico, di cui alla Determinazione n. 1012-51446 del 18/12/2013 e dell'Autorizzazione Unica rilasciata con Determinazione n. 363-10978 del 02/05/2018;

Verificato che, ex articolo 13 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., non sono decorsi i termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in questione;

Vista la richiesta, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., di subentro alla Delega all'esercizio dei poteri espropriativi disposta con propria Determinazione n. 3-639/2020 del 24/02/2020, formulata dalla Società Fratelli Ronc s.r.l. con sede legale a Introd (AO), Località Champgerod n. 1, P.IVA 00181010075, con nota prot. n. 145564 del 07/11/2022 ed i relativi allegati;

Preso atto che, con nota prot. n. 119488 del 15/09/2022 della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera, il termine per l'inizio dei lavori è stato prorogato al 29/06/2023;

Tutto ciò premesso, in applicazione di quanto disposto dagli articoli 44 e 49 del D.P.R. n. 327 del 2001 e s.m.i., si rende necessario rilasciare il provvedimento di imposizione di servitù e contestuale occupazione temporanea, come richiesto dalla Società Fratelli Ronc s.r.l., avente ad oggetto i medesimi contenuti di cui alla Determinazione n. 3-639/2020 del 24/02/2020;

Visto l'art. 67 comma 1 lettera b) della citata L.R. 44/2000 che statuisce il trasferimento alle province [ovvero Città Metropolitane ai sensi della Legge Regionale Piemonte n. 23 del 29 ottobre 2015] delle funzioni amministrative relative alla dichiarazione d'urgenza ed indifferibilità dei lavori, all'espropriazione per pubblica utilità nonché all'occupazione temporanea d'urgenza per la realizzazione dei lavori di competenza provinciale o soggetti ad autorizzazione provinciale e per la realizzazione di lavori o interventi di pubblica utilità realizzati da altri enti pubblici o soggetti privati e non localizzati nell'ambito territoriale delle comunità montane e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 66, comma 2, lettera a) della medesima legge;

Visto l'art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., nel quale è previsto che "Se l'opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un concessionario o contraente generale, l'amministrazione titolare del potere espropriativo può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione o nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo";

Dato atto che il presente provvedimento impositivo ha esecuzione secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 24 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

Precisato che il presente provvedimento non comporta oneri economici per la Città Metropolitana di Torino;

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Torino.

Visti:

- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

- la D.G.R. della Regione Piemonte n. 10/R del 29 Luglio 2003 Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)";
- la D.G.R. della Regione Piemonte n. 5-3314 del 30 gennaio 2012 recante "Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 [...]";
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dei Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusione dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11.08.2014 n. 114 di conversione del Decreto Legge 24.06.2014 n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'articolo 45 dello Statuto della Città Metropolitana, approvato dalla Conferenza Metropolitana in data 14/04/2015 ed in vigore dal 01/06/2015;
- il Decreto della Sindaca della Città Metropolitana di Torino n. 10 del 28/01/2021, con il quale è stata attribuita la Dirigenza della Direzione Programmazione e Monitoraggio OO.PP. Beni e Servizi all'Architetto Enrico Bruno Marzilli con decorrenza 1/02/2021 e fino al 31/01/2024;
- gli articoli 45 e 48 dello Statuto Metropolitanano;

DETERMINA

1. Di prendere atto che la Società Fratelli Ronc s.r.l., con sede legale a Introd (AO), Località Champgerod n. 1, P.IVA 00181010075, subentra, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Società Rialca Due di Chiolerio Paolo Giovanni, ed è riconosciuta titolare della delega dei poteri espropriativi ai sensi dell'art. 6 comma 8 D.P.R. 327/2001 già concessa con propria determinazione n. 3-639/2020 del 24/02/2020 per l'imposizione di servitù coattiva e l'occupazione temporanea d'urgenza per un periodo di mesi 12 sulle proprietà interessate alla costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico nel Comune di Ribordone a mezzo di derivazione di acqua dal Torrente Ribordone;
2. Di dare atto che la servitù coattiva di cui al punto 1. ha il contenuto di cui alla Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 363-10978 del 02/05/2018;
3. Di dare atto che l'imposizione della servitù di passaggio a carico dei fondi interessati, costituisce il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio od ostacoli il libero passaggio di uomini e mezzi sulle aree asservite, o che diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
4. Di disporre che in corso di esecuzione dei lavori il soggetto proponente dovrà rispettare quanto riportato nel Piano Particellare;
5. Di dare atto che l'indennità da corrispondere agli aventi diritto per l'esproprio, l'asservimento e l'occupazione delle aree, quantificata nell'allegato Piano Particellare, è stata determinata in via provvisoria ai sensi degli artt. 22 e 50 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
6. Di disporre che la corresponsione delle indennità definitive di asservimento e occupazione spettanti ai

proprietari, nonché il pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziari, ove dovute, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità e degli interessi, scaturiti a seguito di rideterminazione ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ove dovuti, è a carico del soggetto beneficiario;

7. Di disporre con il presente atto che la Società Fratelli Ronc s.r.l. provveda al pagamento diretto delle somme corrispondenti alle indennità provvisorie e definitive accettate dalle proprietà e al deposito presso il MEF delle indennità provvisorie e definitive per le quali non è pervenuta accettazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 22 e 26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

8. Di autorizzare con il presente atto la Ragioneria Territoriale dello Stato, per quanto di competenza, a versare presso il M.E.F. le somme corrispondenti alle indennità provvisorie e definitive non accettate di cui al punto 7 e a trasmettere le relative quietanze alla Società Fratelli Ronc s.r.l., nella sua qualità di promotore e beneficiario del presente procedimento;

9. Di dare atto altresì che ai sensi dell'art. 23 lett. a), b), c) ed e) del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. il presente provvedimento di asservimento e occupazione temporanea è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e che le indennità di asservimento e di occupazione sono determinate in via d'urgenza;

10. Di disporre che restano a carico dei rispettivi proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi;

11. Di disporre presso l'Agenzia delle Entrate la registrazione e la trascrizione dei titoli coattivi, il tutto a cura e spese del beneficiario;

12. Di disporre che il presente provvedimento sarà notificato a cura ed onere della Società Fratelli Ronc s.r.l. alle ditte proprietarie ed agli aventi diritto con le forme degli atti processuali civili;

13. Di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Torino.

La presente Determinazione sarà pubblicata sulla pagina istituzionale della Città Metropolitana di Torino all'indirizzo web – link albo pretorio e atti - espropri, all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione e del Comune di Ribordone e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte costituendo, le descritte modalità, mezzo di conoscenza legale.

Avverso il presente provvedimento, ex artt. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., 119 comma 1 lett. f) e 41 del D. Lgs. 104/2010, potrà essere proposto ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Nel caso di questioni che incidano in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche, è proponibile ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dell'atto, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, istituito presso la Corte d'Appello di Torino, ovvero al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi degli artt. 140 lett. c) o 143 comma 1 lett. a) del R.D. 1775/33 e s.m.i..

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile ed è efficace dalla data della sua emanazione, indicata in calce.

Torino, 14/11/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E
MONITORAGGIO OO.PP. BENI E SERVIZI)
Firmato digitalmente da Enrico Bruno Marzilli

